

STATUTO VILLA DALTRI – CIRCOLO ENOGASTRONOMICO ROMAGNOLO - APS

Articolo 1 – Costituzione

È costituita, nel numero minimo di sette soci persone fisiche così come previsto per legge, l'associazione denominata "VILLA DALTRI – CIRCOLO ENOGASTRONOMICO ROMAGNOLO - APS" (di seguito per brevità "***l'Associazione***"), quale Ente del terzo settore, così come previsto dall'art. 35 del D.lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"), senza scopo di lucro e volta alla promozione e alla valorizzazione degli usi, delle tradizioni e della cultura enogastronomica della Romagna.

Articolo 2 – Oggetto sociale

L'Associazione si propone di promuovere e diffondere la conoscenza enogastronomica romagnola, le tradizioni culinarie del territorio romagnolo e l'identità culturale romagnola.

Articolo 3 – Sede

L'Associazione ha sede in Cesena (FC), Fraz. Calisese Via Castello di Carpineta 1205 presso i locali di proprietà di Daltri Gianni, Daltri Giorgio e Daltri Cinzia, che sono stati concessi in locazione all'Associazione. Per una più puntuale individuazione della sede dell'Associazione si rimanda alla planimetria catastale allegata al presente statuto per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 4 – Durata

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5 – Finalità dell'Associazione

5.1 L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale e, a tal fine, svolge a favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi le seguenti attività istituzionali ex art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, comma 1, lett. i) attraverso (i) l'organizzazione di manifestazioni artistiche e musicali volte alla diffusione ed alla promozione della cultura e della tradizione del territorio romagnolo con l'intento di consolidare i legami sociali basati sul senso di appartenenza al territorio romagnolo, (ii) la realizzazione di pubblicazioni per la promozione e la contestuale divulgazione della cultura enogastronomica romagnola oltre che della storia del territorio romagnolo, (iii) l'organizzazione di visite guidate a cantine, aziende agricole, frantoi e laboratori artigiani per promuovere il contatto diretto con le eccellenze locali del territorio romagnolo e per favorire la conoscenza delle tecniche di produzione tradizionali con l'intento di promuovere l'identità romagnola, (iv) l'organizzazione di conferenze e giornate dedicate alla conoscenza e alla promozione della tradizione culinaria ed enogastronomica romagnola, anche grazie alla collaborazione con aziende agricole locali che operano nel settore enogastronomico o vitivinicolo, con l'intento di valorizzare il legame tra il territorio romagnolo e l'identità culturale;
- b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. j);

- c) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. s) attraverso (i) l'organizzazione di attività enogastronomiche rivolte a persone svantaggiate o con disabilità psichiche e/o motorie per favorire l'inclusione sociale e lo sviluppo di abilità e capacità anche in ambito culinario, (ii) l'organizzazione di progetti finalizzati all'educazione alimentare che promuovano un consumo consapevole dei prodotti del territorio privilegiando un'agricoltura biologica e metodi di coltivazione e di produzione che siano rispettosi dell'ambiente.
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d) attraverso (i) l'organizzazione di corsi di formazione professionale per accrescere le conoscenze culinarie legate al territorio romagnolo, (ii) l'organizzazione di progetti educativi o laboratori didattici da tenere presso le scuole primarie e secondarie per promuovere tra i bambini e gli adolescenti la conoscenza della cucina tradizionale romagnola, dell'agricoltura sostenibile e della stagionalità dei prodotti, (iii) l'organizzazione di corsi di cucina, workshop e laboratori didattici per promuovere l'educazione alimentare, per preservare, tramandare e diffondere la conoscenza della cucina tradizionale romagnola e del settore vitivinicolo del territorio e per apprendere l'utilizzo in cucina delle materie prime locali e delle piante officinali e spontanee;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lett. k) attraverso l'organizzazione di viaggi enogastronomici per soci, in Italia e all'estero, per scoprire territori affini e confrontare modelli virtuosi di valorizzazione delle tradizioni locali anche grazie ad attività volte a promuovere la sostenibilità ambientale.

5.2 Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali elencate al precedente art. 5.1) del presente statuto l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e dei loro familiari o della collaborazione con Enti pubblici o privati che condividano i suoi ideali e valori.

5.3 Accanto alle proprie attività istituzionali l'Associazione potrà svolgere, altresì, attività secondarie e strumentali rispetto alle prime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la partecipazione a fiere e sagre locali dedicate alla formazione enogastronomica e alla degustazione, l'attività di vendita diretta di materiali didattici, di pubblicazioni, di libri di cucina e di ricettari, di strumenti di cucina e di prodotti del territorio selezionati in collaborazione con i produttori locali, anche a marchio associativo, come conserve, vini e oli, tramite uno spaccio dedicato ed un e-commerce entrambi riservati agli associati a cui verranno riconosciuti prezzi di convenienza.

Accanto alle attività istituzionali dell'Associazione potranno essere svolti anche servizi di consulenza e di supporto alla creazione di attività enogastronomiche locali, quali agriturismi e bistrot, che siano ispirate alla tradizione romagnola ed ai principi della sostenibilità.

Potranno, infine, essere svolte anche attività di degustazione e di somministrazione di bevande e alimenti nel rispetto e con l'osservanza delle modalità delineate dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017. Tali attività, in quanto strumentali e secondarie rispetto alle attività istituzionali dell'Associazione, potranno essere svolte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, durante le manifestazioni artistiche e musicali, volte alla diffusione ed alla promozione della cultura e della tradizione del territorio romagnolo, durante le conferenze e le giornate dedicate alla conoscenza e alla promozione della tradizione culinaria ed enogastronomica romagnola o durante i progetti finalizzati a promuovere un consumo consapevole dei prodotti del territorio.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

6.1 I soci hanno diritto:

- a) di essere informati di tutte le iniziative e le attività approvate dall'Associazione e di prendervene parte;
- b) di partecipare all'elettorato attivo e passivo;
- c) di assumere cariche sociali purché sia rispettato il requisito del raggiungimento della maggiore età;
- d) di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione se iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi;
- e) di recedere dall'Associazione;
- f) di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta formulata al Presidente dell'Associazione.

6.2 I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente statuto e di pagare la quota associativa annuale.

Articolo 7 – Ammissione di nuovi soci

7.1 Possono assumere la qualifica di socio tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che ne facciano richiesta, purché condividano gli scopi dell'Associazione, osservino le disposizioni statutarie e partecipino alle sue attività istituzionali.

7.2 La domanda di ammissione a socio va presentata al Presidente del Consiglio Direttivo e sulla stessa delibererà il Consiglio Direttivo. Deliberata l'ammissione del socio la sua adesione va annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve dare comunicazione all'interessato dell'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'inoltro dell'istanza e la deliberazione di rigetto deve essere sempre motivata, in conformità all'art. 23 comma 2 d.lgs. 117/2017. Al verificarsi di tale ipotesi, l'interessato, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla ricezione della comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua successiva convocazione.

7.3 Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini e con le modalità prescritte dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

7.4 Qualora la domanda di ammissione a socio pervenga da un minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata da un esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

Portano alla perdita della qualifica di socio i seguenti differenti casi:

- a) recesso dall'Associazione liberamente esercitato dal socio e con effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota di iscrizione all'Associazione;
- c) esclusione del socio deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo per ripetuti atti o comportamenti scorretti che costituiscono violazione delle norme statutarie. Il provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo deve essere poi ratificato dall'Assemblea ordinaria in cui si procederà in contraddittorio con il socio interessato alla disamina degli addebiti

a suo carico. In caso di esclusione, l'associato estromesso non può essere più ammesso all'Associazione;

- d) scioglimento dell'Associazione. Al verificarsi di tale ipotesi il patrimonio dell'Associazione non potrà essere distribuito tra i soci ma dovrà essere destinato ad altri Enti del Terzo Settore sentito il parere del Consiglio Direttivo e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo con le stesse maggioranze previste per il caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 9 – Assemblea

9.1 L'Assemblea è presieduta dal suo Presidente che la convoca almeno una volta all'anno e, in ogni caso, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. L'Assemblea può essere convocata anche quando lo ritiene opportuno il Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati.

9.2 La convocazione dell'assemblea, a cui possono partecipare tutti gli associati purché iscritti nei libri sociali da almeno 3 (tre) mesi, avviene mediante affissione di avviso presso la sede dell'Associazione o mediante invio di comunicazione A/R o PEC agli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e della sede ove si terrà l'Assemblea oltre che degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea potrà tenersi anche tramite videoconferenza o audio-conferenza a condizione che sia possibile verificare l'identità di tutti gli associati e che questi siano in grado di parteciparvi attivamente intervenendo in tempo reale alla trattazione dell'ordine del giorno. Al verificarsi di tale ipotesi, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale assembleare.

9.3 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati che vi partecipano. Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può conferire delega scritta ad altro socio, rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione, a condizione che ciascun associato abbia una sola delega.

9.4 Ogni socio ha diritto ad un voto.

9.5 L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sulle seguenti materie:

- a) elezione del Presidente dell'Assemblea;
- b) elezione del Vicepresidente;
- c) elezione del Segretario;
- d) elezione del Tesoriere;
- e) designazione e sostituzione degli organi facenti parte del Consiglio Direttivo con possibilità di promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) ammissione di nuovi soci su istanza del socio non ammesso per il caso di domanda di ammissione non accolta da parte del Consiglio Direttivo;
- g) ratifica della deliberazione di esclusione di un socio operata dal Consiglio Direttivo per reiterati comportamenti o atti scorretti costituenti violazione delle norme statutarie;
- h) deliberazione in ordine alla perdita della qualifica di socio;
- i) approvazione degli eventuali regolamenti sociali per il funzionamento dell'Associazione;
- j) approvazione del programma annuale delle attività dell'Associazione;
- k) conferimento di procure.

9.6 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sulle seguenti materie:

- a) fusione, trasformazione e scissione dell'Associazione;
- b) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) approvazione del bilancio preventivo e consultivo di esercizio.

9.7 L'Assemblea straordinaria delibera invece sullo scioglimento dell'Associazione e sull'individuazione del beneficiario del patrimonio dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) fino ad un numero massimo di 7 (sette) membri e rimane in carica per 3 (tre) anni. Tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

10.2 Non può essere eletto componente del Consiglio Direttivo chi non è in pari con il versamento della quota associativa e chi ha riportato condanne penali passate in giudicato, chi è stato interdetto dai pubblici uffici, l'interdetto, l'inabilitato ed il fallito.

10.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce quando lo ritiene opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione avviene mediante affissione di avviso presso la sede dell'Associazione o mediante invio di comunicazione A/R o PEC ai consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche tramite videoconferenza o audio-conferenza a condizione che sia possibile verificare l'identità di tutti i consiglieri e che questi siano in grado di partecipare attivamente intervenendo in tempo reale.

10.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.5 Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) redazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli associati per la sua discussione ed approvazione;
- b) convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci ove lo ritenga opportuno;
- c) predisposizione e presentazione all'Assemblea del programma annuale delle attività con specifica individuazione delle attività diverse da quelle istituzionali ex art. 5 del Codice del Terzo Settore esperibili dall'Associazione;
- d) redazione di eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- f) ammissione di nuovi soci;
- g) deliberazione circa l'esclusione di un socio che dev'essere poi ratificata dall'Assemblea degli associati;
- h) assunzione di eventuali dipendenti con relativo inquadramento in termini di mansioni, qualifiche e retribuzione e loro licenziamento;
- i) attuazione delle finalità previste dallo statuto oltre che delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- j) attuazione degli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- k) determinazione della quota associativa annuale di adesione all'Associazione ed indicazione dei termini e delle modalità di suo versamento.

10.6 Qualora venga a mancare uno o più consiglieri, si provvede a reintegrare il Consiglio Direttivo attingendo dal primo in graduatoria per voti tra i consiglieri non eletti. I nuovi consiglieri durano in

carica fintanto che lo sono i consiglieri già eletti al momento della loro nomina. In mancanza di graduatoria di candidati non eletti da cui attingere, il Consiglio Direttivo è tenuto ad indire elezioni suppletive per i consiglieri da sostituire.

10.7 Per il primo mandato il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) Gigi Monterastelli in qualità di Presidente;
- b) Giacomo Milandri in qualità di Vicepresidente;
- c) Alberto Travisani in qualità di Segretario e di Tesoriere.

Articolo 11 – Presidente e Vicepresidente

11.1 Il Presidente presiede l'Assemblea e ha il compito di monitorarla. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui è componente attivo.

11.2 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è autorizzato a riscuotere pagamenti di qualsiasi natura e a rilasciare quietanze. Può assumere decisioni d'urgenza, ove necessario, che dovranno essere successivamente ratificate dall'Assemblea, assumendone la diretta responsabilità in caso di loro mancata approvazione.

11.3 In caso di impedimento o di assenza del Presidente le sue mansioni sono svolte temporaneamente dal Vicepresidente. Il Vicepresidente svolge, altresì, le mansioni che gli sono state direttamente delegate dal Presidente. In caso di definitivo impedimento del Presidente, il Vicepresidente rimane in carica limitatamente agli affari ordinari con il compito di convocare l'Assemblea nei 30 (trenta) giorni successivi alla verifica dell'evento impeditivo.

Articolo 12 – Segretario

12.1 Il Segretario rimane in carica fintanto che perdura l'incarico del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

12.2 Il Segretario, oltre a provvedere alla corrispondenza, ha il compito della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) libro degli associati o aderenti.

Articolo 13 – Tesoriere

Il Tesoriere è obbligato alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili. A tal fine, il Tesoriere può aprire o chiudere conti correnti, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e compiere qualsiasi altra operazione relativa alle mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora ciò sia necessario per il perseguimento delle attività istituzionali dell'Associazione elencate nel presente statuto all'art. 4) e fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 117/2017. I lavoratori impiegati nell'attività, in ogni caso, non devono essere in numero superiore al 5% del numero degli associati o al 50% del numero dei volontari.

Articolo 15 – Volontari

15.1 Sono definiti volontari gli associati che decidono di prestare gratuitamente la propria attività a favore dell'Associazione senza alcuno scopo di lucro ed esclusivamente per finalità di solidarietà e con divieto di essere per la stessa remunerati in modo diretto o indiretto.

15.2 I soci volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale vanno iscritti in un apposito registro e sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi con l'attività di volontariato dai medesimi svolta e per la responsabilità civile verso terzi.

15.3 Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 16 – Sostenitori

I sostenitori sono coloro che, pur non essendo associati, condividono gli ideali ed i valori dell'Associazione e decidono di sostenerla dando un contributo economico libero e volontario.

Articolo 17 – Rendiconto finanziario

17.1 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consultivo di esercizio da sottoporre alla valutazione ed all'approvazione dell'Assemblea degli associati. In particolare, il bilancio consuntivo dev'essere presentato all'Assemblea degli associati entro i successivi 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

17.2 Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e, a tal fine, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 18 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'anno sociale e l'esercizio sociale coincidono.

Articolo 19 – Patrimonio

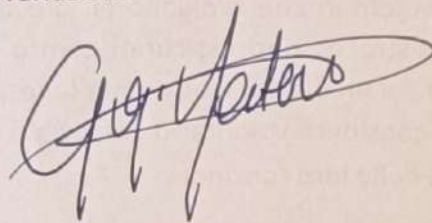
19.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) quote associative degli associati,
- b) contributi degli associati, dei loro familiari e di terzi;
- c) lasciti testamentari e donazioni;
- d) sponsorizzazioni;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) entrate derivanti da qualsiasi attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore che siano svolte in modo secondario e marginale rispetto alle attività istituzionali dell'Associazione elencate all'art. 4) del presente Statuto.

19.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno reinvestiti per il perseguimento degli scopi statutari e non potranno essere distribuiti, né in via diretta né in via indiretta, tra i soci.

Articolo 20 – Rinvio

Il presente statuto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rimanda alle norme dettate dal Codice civile vigenti in materia e dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) e loro successive variazioni.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'G. G. G. G.', is written over the text. The signature is stylized and somewhat illegible.